

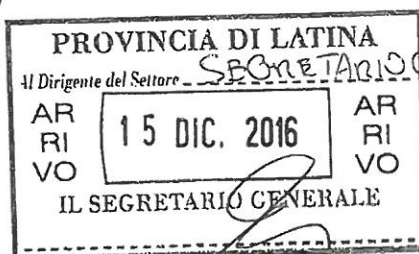


ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibali
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desantis



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 40 DEL 28-12-2016



PROVINCIA DI LATINA
Ente: PROVLT AOO: AOO 001
Prot: (A) 2016/0063112 del 15/12/16
Class: 0126



Spett.le
Provincia di Latina
Via A. Costa, 1
04100 Latina

C.A. Segretario Generale
Dott. Alessandra Macri

Oggetto: Affidamento di incarico professionale ad alto contenuto specialistico per gli adempimenti del D. Lgs. 175/2016. Consegna atti Fase 1: Predisposizione nuovo Statuto Agenzia Latina Formazione e della bozza di delibera di assemblea straordinaria per la trasformazione dell'Agenzia da società per azioni a società a responsabilità limitata.

RELAZONE ATTIVITA' SVOLTA FASE 1

1.1 Il quadro giuridico di riferimento in materia di società partecipate (D. Lgs. n. 175/2016) anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016.

Come noto, il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 175/2016, nuovo "*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*", in attuazione della Legge delega n. 124/2015 (c.d. Legge Madia), che pone a carico degli Enti Pubblici soci e delle società partecipate una serie di adempimenti da espletare entro precise scadenze.

Nello specifico, e per quanto qui interessa, tra gli adempimenti di prossima immediata scadenza si ricorda:

a) l'adeguamento degli Statuti delle società a controllo pubblico, già costituite all'atto dell'entrata in vigore del Testo Unico, alle disposizioni del presente decreto entro il **31 dicembre 2016** (art 26 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016)



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desanctis

b) ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore, **23 marzo 2017**, (art 24 comma 1)

Ciò posto, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, la Corte Costituzionale, a seguito di ricorso presentato dalla Regione Veneto, con la sentenza n. 251 del 25 novembre 2016 è intervenuta sulla Legge delega n. 124/2015 (c.d. Legge Madia), dichiarando l'illegittimità di una serie di norme per violazione del principio di "leale collaborazione" tra Stato e Regioni.

A detta della Consulta, infatti, i decreti legislativi attuativi sono stati adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa la "necessaria" intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni

A seguito di questa pronuncia il Governo ha provveduto a ritirare alcuni decreti legislativi appena approvati ma ancora non inviati alla firma del Presidente della Repubblica, quali quello sui servizi pubblici locali.

Avuto riguardo, invece, al D. Lgs. n. 175/2016 (c.d. Testo Unico Partecipate) la sentenza non ha alcuna incidenza diretta ed immediata.

Ed infatti, la Corte ha avuto modo di puntualizzare che *«Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione»*.

Quindi, un intervento della Corte Costituzionale sul D. Lgs. n. 175/2016 ci sarà solo in caso di una sua impugnazione diretta, laddove si ritenga che lo stesso vada a ledere delle competenze regionali.

Ad oggi, pertanto, il D. Lgs. n. 175/2016 è da ritenersi pienamente **valido ed efficace**, restando così in piedi le scadenze previste dallo stesso, prima tra tutte l'adeguamento degli statuti al 31 dicembre 2016.

Di pari avviso è anche l'Anci la quale con nota del 1 dicembre 2016 ha tenuto a precisare che *«Pertanto, alla luce del dispositivo della Corte Costituzionale che testualmente prevede che "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di*



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desantis

delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.", si potrebbero considerare allo stato attuale efficaci le disposizioni di cui ai decreti attuativi già pubblicati e in vigore."

In conclusione, si rende necessario da parte della Provincia di Latina provvedere ai seguenti adempimenti:

- adeguamento, entro il 31 dicembre 2016, degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto legislativo per le società che non verranno dismesse;
- revisione straordinaria, entro il 23 marzo 2017, delle partecipazioni dirette o indirette detenute.

2. La situazione delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Latina (il Piano operativo di Razionalizzazione al 31/3/2016).

Con Deliberazione nr. 26 del 30.04.2009 "Dismissione e mantenimento Società partecipate-ai sensi della Legge n.244 del 24.12.2007(Finanziaria 2008), il Consiglio provinciale ha proceduto ad una prima ricognizione delle partecipazioni dell'Ente nelle società e negli organismi partecipativi, manifestando la volontà di dismettere alcune delle partecipazioni in essere in quel periodo.

Hanno implementato il Piano 2009 le Deliberazioni di Consiglio provinciale n.31 del 08.07.2011 "Messa in Liquidazione Società Aeroporto di Latina Srl" e nr. 32 del 08.07.2011 "Messa in liquidazione Società Latina Fiere s.r.l", determinando nel complesso una rilevante riduzione delle partecipazioni societarie della Provincia di Latina.

Più specificamente, sono cessate a seguito di messa in liquidazione:

- Latina Fiere Srl;
- LA.PRO.MAR. Srl;
- Terra Pontina Srl;
- Aeroporto di Latina Srl.



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibali
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desanctis

Il Piano è stato aggiornato ed attualizzato con Deliberazione di Consiglio provinciale n.24 del 10.10.2014 “Dismissione Società partecipate”, adottata in ossequio alle disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n.147 –Legge di Stabilità 2014

Con l’approvazione della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di stabilità 2015), art. 1 commi 611-614 il Legislatore, in continuità con gli interventi normativi degli ultimi anni volti al contenimento della spesa pubblica e alla tutela della concorrenza e del mercato, ha previsto un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette degli enti locali, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, anche in linea con le raccomandazioni previste nel c.d. Piano Cottarelli.

La Provincia di Latina in ottemperanza alle disposizioni dell’art 1 commi 611 e ss. Legge n. 190/2014 ha predisposto il Piano Operativo di Razionalizzazione, giusta deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 31 marzo 2015, che è stato inviato alla Corte dei Conti, con nota prot.19.720 del 14.04.2015,

In detto ultimo piano è stata deliberata la dismissione le seguenti Società:

- Imof S.p.A.;
- Pal. Mer. S.C.R.L.;
- Compagnia dei Lepini s.c. per azioni;

Per tutte queste società sono state attivate le procedure di evidenza pubblica per la cessione delle quote e dinanzi all’esito infruttuoso della gara a suo tempo effettuata, è stato richiesto ai legali rappresentanti della società, con esito altrettanto infruttuoso, il versamento del controvalore nominale delle azioni possedute.

A sua volta, risultano già in liquidazione le seguenti Società:

- Promozione e Sviluppo Latina s.r.l.;
- Terme di Suio s.r.l.;
- Terme di Fogliano S.P.A.;

Al contrario, è stato confermato il mantenimento della partecipazione nell’Agenzia Latina Formazione S.p.A.



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desantis

Da ultimo, infine, si rappresenta che la Provincia di Latina in data 26 aprile 2016 con atto consiliare n.6 ha approvato il *"Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate della provincia di Latina"* ed altre successive deliberazioni in materia di controllo sulle società partecipate, alla luce della richiamata delibera di consiglio provinciale n. 6/2016

In ottemperanza del Regolamento è stato costituito il Comitato di controllo analogo, che, alla data odierna ha già svolto n. 4 sedute.

Precisato quanto sopra, avuto riguardo all'Agenzia Latina Formazione Lavoro S.p.A., nei confronti dei quali è emersa la volontà del socio di mantenere la partecipazione, va detto che il D. Lgs 175/2016 detta una disciplina organica circa il ruolo del Socio Pubblico nella attività di programmazione, gestione e controllo della società a totale partecipazione pubblica, rette sul modello dell'in house providing.

Circostanza, questa, che ha reso doveroso una preliminare analisi sulla futura forma giuridica della società, nei cui confronti la Provincia intende mantenere la partecipazione, così come emerso, tra l'altro, durante la seduta del controllo analogo del 22 novembre 2016.

Seduta dove è intervenuta anche il Presidente della Provincia, la quale oltre ad aver confermato l'utilità della società per i servizi formativi resi e per l'elevato numero di ragazzi che intercetta e coinvolge, ha manifestato la necessità di operare una riorganizzazione della stessa al fine di garantire *"che la gestione della società per il futuro, proceda seguendo "precisi binari" tracciati dal socio unico al fine di garantire un'amministrazione trasparente, efficace ed efficiente con adeguato scambio di informazioni per una corretta partecipazione tra socio e società"*.

Al contempo, è stato fornito l'indirizzo di studiare la possibilità di trasformare l'Agenzia da Società per Azioni a Società a responsabilità limitata, consentendo tale forma societaria maggiore "snellezza" ed una riduzione dei costi di gestione ed assicurando, altresì, un'amministrazione trasparente, efficace.

Di talchè nell'ottica dell'indirizzo ricevuto lo scrivente Studio ha adempiuto alla Fase 1 dell'incarico valutando dapprima la possibilità di poter procedere alla trasformazione



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desantis

dell'Agenzia Latina da Società per azioni in Società a responsabilità limitata, con individuazione dei relativi vantaggi a favore del socio, per poi redigere un nuovo strumento di governo societario più aderente e flessibile alle nuove necessità aziendali e organizzative.

In particolare, si è proceduto ad una completa riscrittura dello statuto sociale adeguandolo alle esigenze del socio e nel contempo si è proceduto ad adeguarlo alle nuove disposizioni previste dal dlgs n. 175/2016 Testo unico sulle società partecipate pubbliche.

3. I vantaggi della trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata da parte dell'Agenzia Latina Formazione.

La forma giuridica attualmente adottata dall'Agenzia, la Società per Azioni, non risulta sufficientemente "flessibile" se si considera il ruolo "attivo" riconosciuto al socio pubblico dal nuovo Testo Unico Partecipate (Dlgs 175/2016) in vigore dal 23 settembre u.s. e le dimensioni della società.

In particolare riteniamo utile una breve analisi della diversa disciplina codicistica per la regolazione del processo decisionale dei soci, che risulta certamente più articolata per la S.p.A. rispetto a quella della Srl, per le quali esiste maggiore possibilità di intervento nella disciplina statutaria.

Senza entrare in un esame comparativo eccessivamente dettagliato, si può affermare che il processo decisionale dei soci delle Spa si differenzia da quello delle Srl per quanto di seguito specificato:

- a) nelle S.p.A. vi sono due tipologie di assemblea, ordinaria e straordinaria (artt. 2364 e 2365 c.c.), mentre nelle Srl vi è un solo tipo di assemblea, sebbene siano previsti quorum differenziati a seconda dell'oggetto della decisione (art. 2479-bis c.c.), con maggioranze più alte per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale una rilevante modificazione dei diritti dei soci;



ANNIBALI-ORLANDO-RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desanctis

- b) nelle Srl sono possibili, se vi sono apposite previsioni nell'atto costitutivo, modalità decisionali alternative a quelle assembleari, come la consultazione scritta ed il consenso espresso per iscritto (art. 2479 c.c., comma 3);
- c) nelle S.p.A. è esplicitamente prevista la possibilità dell'espressione del voto per corrispondenza o mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370 c.c. ultimo comma), sebbene nelle Srl tali possibilità, pur non essendo indicate nell'articolo, possono tranquillamente essere previste dall'atto costitutivo;
- d) nelle S.p.A. la convocazione dell'assemblea è maggiormente disciplinata (artt. 2366 e 2367 c.c.), a differenza delle Srl, dove si prescrive solo che spetta all'atto costitutivo stabilire i modi, che devono comunque essere tali da consentire una tempestiva informazione, lasciando come regola generale l'uso della raccomandata (art. 2479-bis c.c., comma 1);
- e) nelle S.p.A. è regolamentata la possibilità di chiedere il rinvio dell'assemblea quando un terzo dei soci presenti si dichiara non informato sull'oggetto delle decisioni (art. 2374 c.c.), a differenza delle Srl, dove tale ipotesi non è considerata;
- f) nelle S.p.A. la rappresentanza (art. 2372 c.c.) è disciplinata in dettaglio, a differenza delle Srl, dove è semplicemente prevista (art. 2479-bis c.c., comma 2);
- g) nelle S.p.A. è prevista esplicitamente la figura del segretario dell'assemblea (art. 2371 c.c.), a differenza delle Srl, in cui è previsto solo l'intervento del notaio solo in caso di modifica dell'atto costitutivo (art. 2480 c.c.);
- h) nelle S.p.A. è disciplinato il contenuto del verbale dell'assemblea (art. 2375 c.c.), a differenza delle Srl, le quali devono dunque disciplinare tale contenuto nell'atto costitutivo;
- i) nella S.p.A. è stabilito un quorum minimo (5%, sebbene cancellabile o modificabile dallo statuto, ai sensi dell'art. 2377 c.c., comma 3) per la richiesta di annullamento delle decisioni prese in difformità della legge dello statuto, a differenza della Srl, dove non è previsto alcun quorum dall'art. 2479-ter c.c.;
- j) nelle S.p.A. i quorum per le decisioni dei soci sono generalmente più alti (artt. 2368-



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desanctis

2369) rispetto alle Srl (art. 2479-bis c.c.);

Quanto sopra evidenziato fa ritenere che la forma giuridica della S.r.l., pur consentendo al Socio Pubblico di continuare a godere, al pari della S.p.A., di tutti i vantaggi derivanti dalla responsabilità limitata, al solo capitale sociale, per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi (e non potrebbe essere diversamente vista la espressa previsione art. 14 del D. Lgs 175/2016 della fallibilità della società qualora fosse accertato lo stato di decozione della stessa) **risulta la più idonea a garantire il ruolo “rafforzato” del socio pubblico nel processo decisionale della società.**

A ciò si aggiunga la previsione espressa contenuta nel Dlgs 175/2016 che all’art 3 in deroga al codice civile, prevede che nella S.p.A. a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

Tale norma è certamente di garanzia rispetto alla necessità che all’interno della società il ruolo di “vigilanza” del Collegio Sindacale sia distinto dal ruolo del Revisore o della Società di Revisione.

Nello specifico caso della società in house posseduta al 100% dalla Provincia di Latina, le dimensioni della stessa e il complesso meccanismo di controlli ex ante, concomitanti ed ex post da parte del Socio Unico, combinati con la previsione di articolati meccanismi di rendicontazione e regolamentazione interna, adottati con l’approvazione del nuovo statuto, consentono di ritenere non indispensabile l’adozione di un Collegio Sindacale e Revisore/Società di Revisione.

Si ricorda, infatti, che l’art. 2477 del codice civile consente per le S.r.l. di nominare un Sindaco Unico o il Collegio Sindacale e che agli stessi può essere affidato anche il controllo contabile.

Di conseguenza la scelta di adottare la forma giuridica di S.r.l. piuttosto che la S.p.A. consentirebbe un doppio vantaggio in termini economici, costituito dal superamento dell’obbligo, previsto per la S.p.A., di affidare un ulteriore incarico per la Revisione Contabile e nel contempo di ridurre il numero dei sindaci, come previsto dall’art. 2477 del codice civile (per le sole S.r.l.):



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desantis

In tal modo si può passare dall'attuale Collegio al Sindaco Unico senza che ciò intacchi il sistema dei controlli sulla società, fermo restando che al Sindaco Unico possa essere affidato anche il controllo legale dei conti nella S.r.l..

4. La nuova proposta di Statuto dell'Agenzia Latina Formazione s.r.l .

L'allegata proposta di Statuto dell'Agenzia Latina Formazione e Lavoro, oltre a tener conto delle disposizioni previste dal Testo Unico Partecipate, è stata predisposta tenendo in considerazione il contenuto delle emanande *"Linee Guida Anac per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house"*, avuto riguardo all'attività svolta e al concetto di controllo analogo, quale requisito indispensabile affinché la società possa qualificarsi quale soggetto in house providing della Provincia di Latina.

Si riportano di seguito i singoli articoli che sono stati oggetto di modifica rispetto al previgente Statuto dell'Agenzia

Articolo 1 – Denominazione

Viene specificato che l'Agenzia Latina Formazione srl è a partecipazione pubblica totalitaria ed è retta nella forma della società *"in house providing"*, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016.

Il tutto al fine di imporre alla società una struttura e una gestione ispirata al rispetto degli indirizzi del socio Pubblico e idonea ad essere sottoposta all'attività di controllo analogo dello stesso.

Anche la previsione dell'eventuale ingresso nel capitale sociale dei privati, così come riportata è in linea con le previsioni della vigente normativa in materia di affidamento in house.



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desantis

Articolo 2 – Oggetto

E' stato meglio specificata l'attività svolta dalla società, quale soggetto riconducibile nelle previsioni di cui all'art. 4 comma 2 lett. a del D. Lgs. n. 175/2016 (anche ai fini della futura iscrizione nell'elenco dei soggetti in house presso l'Anac).

Sempre ai fini del rispetto dell'affidamento in house è stato espressamente previsto che oltre 80 % dell'attività (o del fatturato) sia prodotto nello svolgimento dei compiti assegnati alla società Agenzia Latina Formazione, in applicazione dell'articolo 16, comma 3 del dlgs 175/2016.

Così come in applicazione dell'art. 16 comma 7 del TU Partecipate è stato previsto il ricorso al Codice dei Contratti per l'acquisto di beni, servizi e forniture.

Art. 6 - Trasferimento delle quote e diritto di prelazione

In coerenza con quanto prescritto all'art 1 è stato previsto che il trasferimento o l'acquisizione delle quote è consentito solo a favore di enti pubblici e senza possibilità di trasferimento delle quote a soggetti terzi privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Art. 7 - Finanziamenti

E' stato previsto il richiamo all'articolo 21 del D.Lgs.175/2016 che disciplina le modalità di finanziamento delle società partecipate da parte del socio.

Articolo 8– Organi sociali

Oltre l'assemblea dei soci è prevista nello statuto quali organi di governance l'amministratore unico in luogo del Consiglio di amministrazione, il sindaco unico in luogo del collegio sindacale, questo determina una significativa riduzione dei costi di funzionamento della società migliorando l'efficienza organizzativa a vantaggio dell'economicità della gestione aziendale. La diversa disciplina dei poteri conferiti all'Amministratore è conforme alle sopravvenute esigenze di maggiori controlli da parte del socio pubblico. L'adeguamento è frutto della opportunità offerta dal Testo unico



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desantis

partecipate gli articoli 3 e 11 dlgs 175/2016.

Articolo 9 – Convocazione Assemblea dei soci

Sono state completamente riformulate le prerogative del socio nelle decisioni assembleari in forza della deroga prevista dall'articolo 16, comma 2, lettera b) del dlgs n. 175/ 2016 che riconosce al socio pubblico i particolari diritti, articolo 2468, terzo comma, del codice civile. A titolo di esempio l'introduzione dell'obbligo di redigere la Relazione da parte dell'amministratore unico sul governo societario ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del dlgs 175/2016, documento distinto e diverso per scopo e contenuto dalla Relazione sulla gestione peraltro non sempre obbligatoria.

Articolo 13- Compiti del Socio

E' stato introdotto un nuovo articolo denominato compiti del socio, dove anche in ottemperanza alle disposizioni del TU Partecipate sono state attribuite espressamente al socio, per il tramite dell'Assemblea ordinaria tutta una serie di compiti, in precedenza spettanti all'organo amministrativo.

Articolo 14, 15, 15 - Amministrazione, Amministratore Unico, Compensi

E' prevista la sola figura dell'amministratore unico depotenziando significativamente l'attività amministrativa a vantaggio del socio pubblico (vedi art 13) e prevedendo la rieleggibilità una sola volta. L'Organo amministrativo deve avere idonei requisiti previsti da un DPCM in fase di emanazione, oltre a prevedere che nella scelta dell'amministratore deve essere rispettato l'equilibrio di genere, articolo 11 del dlgs 175/2016, viene prevista la limitazione nell'attribuzioni di trattamenti economici ulteriori (TFM) rispetto al compenso ordinario e la decadenza alla scadenza, non essendo più applicabile il regime della prorogatio.

Anche per gli eventuali compensi spettanti all'A.U. si rimanda al TU Partecipate.

Articolo 16 -Direttore generale

Nello statuto è stato previsto che l'eventuale nomina del direttore generale che dovrà effettuarsi tramite procedura ad evidenza pubblica è di esclusiva competenza dell'assemblea che ne determina le competenze, durate e compenso.



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desantis

Art. 18 - Rappresentanza della società

Nell'ottica del rafforzamento dei poteri del socio è stato specificato che nel caso in cui l'Amministratore Unico abbia necessità di nominare procuratori speciali, direttori o mandatari, per determinati atti, prevedendone i relativi poteri ed eventuali emolumenti, ad essi può essere riconosciuto il potere di firma, deve essere preventivamente autorizzato e deliberato dall'assemblea dei soci.

Articolo 19- Organo di controllo

Con la modifica statutaria si è previsto in luogo del collegio sindacale la figura del sindaco unico, articolo 2477 del codice civile e dell'articolo 3 del dlgs 175/2016, con significativo risparmio funzionale nella gestione aziendale a vantaggio della società. Il sindaco unico può essere rieletto per una sola volta e nella scelta deve essere rispettato l'equilibrio di genere, art 11 del dlgs 175/2016, inoltre allo stesso può essere attribuita anche la revisione legale dei conti.

Art. 21 - Esercizi sociali

E' stato previsto che, nel rispetto della disciplina in materia di società a controllo pubblico, contestualmente alla relazione del bilancio d'esercizio, l'Amministratore Unico predispone annualmente la relazione sul governo societario, con l'indicazione dei relativi strumenti adottati dalla Società ed, in particolare, dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, da sottoporre all'assemblea dei soci come previsto dall'articolo 10 lettera e) del presente statuto

Art. 23- Contratti

E' stato specificato che i contratti tra il socio unico e la società, nonché le operazioni a favore del socio devono essere trascritti nel libro delle deliberazioni dell' Amministratore Unico e risultare da atto scritto.

Articolo 24 – Indirizzo

L'attività di indirizzo, programmazione e controllo è attribuita al Consiglio Provinciale in base all'articolo 42 del dlgs 267/2000.



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desanctis

Articolo 25- Controllo Analogico

La società opera secondo le modalità proprie del controllo analogo, previsto dall'articolo 5 del dlgs 50/2016 e dal testo unico società partecipate dlgs 175/2016 articoli 2 e 16.

Il socio pubblico esercita sulla Società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi: in ragione di ciò, l'attività di vigilanza e controllo sulla Società è esercitata da un'apposita struttura interna dell'Ente locale "Comitato di Controllo" previsto dal "Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate della provincia di Latina" atto di Consiglio Provinciale n. 6 del 26 aprile 2016.

In questo articolo sono state indicate in modo minuzioso gli obblighi a carico della società affinché il controllo "analogo" sia effettivo.

Si ricorda che il requisito del controllo analogo è un presupposto indispensabile affinché la società possa qualificarsi quale soggetto in house providing e, in un prossimo futuro, possa ottenere l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house tenuto presso l'ANAC.

Art. 26 e 27- Partecipazione e Carta dei Servizi

Nell'ottica di una società attiva nell'alveo di servizi interesse generali, rivolti a cittadini utenti, sono stati inseriti questi di articoli atti a garantire una partecipazione attività da parte della collettività di riferimento e un controllo sulla qualità dei servizi resi per il tramite della Carta dei servizi

5. Conclusioni

Questo nuovo modello di governance più flessibile ed aderente alla realtà aziendale, sociale e territoriale della Provincia di Latina, si innesta in sostanza in un percorso finanziario di riduzione della spesa pubblica, c.d. spending review.

Percorso avviata dalla Provincia di Latina già nel 2009.

Il tutto in coerenza con quanto ribadito, da ultimo, nella relazione governativa al D.



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desanctis

Lgs n.175/2016 laddove, con riguardo all'articolo 1, il legislatore ha posto l'enfasi sulla efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.

Ed infatti, all'esito del processo di razionalizzazione che intende perseguire l'Amministrazione, il gruppo delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Latina passerà da 6 a 1, con l'Agenzia Latina Formazione e Lavoro che è in procinto di essere trasformata da S.p.A. a S.r.L ed il cui mantenimento è in linea sia con quanto prescritto dal D.Lgs. n. 175/2016 (rientrando la società nell'art. 4 comma lett. A del Testo Unico) sia con le disposizioni delle emanande Linee Guida Anac sull'elenco dei soggetti in house.

Ebbene, il prosieguo di questo processo avviato da anni, permetterà senza dubbio all'Amministrazione oltre che un nuovo riassetto organizzativo e societario finalizzato alla razionalizzazione degli organismi partecipati e alla massimizzazione delle economie di scala, in termini di efficienza ed economicità, anche un sicuro miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza in termini di soddisfazione qualitativa

Non tralasciando il fatto che l'azione posta in essere dalla Provincia, come la trasformazione della società da S.p.A. in S.r.L. dell'Agenzia Latina Formazione e Lavoro per l'appunto, comporterà altresì una riduzione dei costi di gestione e quindi una maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse pubbliche ottenendo significativi risparmi di spesa a vantaggio della collettività di riferimento.

Quanto appena esposto tenuto che la valutazione dell'economicità nelle società pubbliche deve essere vista nella più ampia accezione aziendale, non semplicemente intesa quali risparmio di sole risorse pubbliche, ma deve proiettarsi in una dimensione anche sociale che è quella di soddisfare gli interessi collettivi (economicità sociale)

In conclusione l'economicità deve essere tradotta nella capacità manageriale di gestire economicamente le risorse assegnate per le finalità istituzionale dell' Ente e al contempo per garantire un continuo miglioramento nella qualità dei servizi erogati alla collettività in termini di efficienza ed efficacia.



ANNIBALI•ORLANDO•RUFFINI
Avvocati

Avv. Angelo Annibaldi
Avv. Marco Orlando
Avv. Andrea Ruffini
Avv. Valentina Desantis

E volontà del socio, infatti, offrire alla propria collettività di riferimento un servizio che vada sempre più incontro alle esigenze dei cittadini utenti.

Obiettivo questo che ben può raggiungersi con le azioni avviati dal socio unico Provincia di Latina, ivi compresa la trasformazione della Agenzia Latina Formazione da società per azioni a società a responsabilità limitata.

Roma, 14 dicembre 2016

Avv. Angelo Annibaldi

